



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. OM/7701/L-538

Roma, 11 MAR 2013

Alla Organizzazione Sindacale
FLP
SEDE

OGGETTO: Richiesta di estensione di pareri richiesti all'Aran e al Dipartimento della funzione Pubblica in materia di Formazione continua obbligatoria per Funzionari Assistenti Sociali.

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione Sindacale in data 18 febbraio u.s., concernente la problematica in oggetto indicata, si trasmette la richiesta di parere inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica a all'Aran, in data 22/11/2013 dalla Direzione centrale per le Risorse umane di questo Dipartimento, nonché la nota interlocutoria di risposta fornita dall'Aran in data 30/12/2013.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
FILIPPI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Min.Int. - DPPACRU - Dir.Centr.Ris.Um:
Prot. Uscita del 22/11/2013
Numero: **0035516**
Classifica:



Roma, 22. 11. 13

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Corso Vittorio Emanuele, 116

ROMA

All'ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale
nelle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476

ROMA

OGGETTO: Formazione continua assistenti sociali. Giustificazione assenze.

Come noto, presso questa Amministrazione presta servizio personale, appartenente al profilo di funzionario assistente sociale dell'area funzionale III, per il quale l'iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali è requisito per l'esercizio della professione.

L'art. 7 del D.P.R. n.137/2012, recante riforma degli ordinamenti professionali, pone in capo ai professionisti appartenenti a Ordini e/o Collegi un vero e proprio obbligo di aggiornamento, sanzionato, in caso di violazione, come illecito disciplinare, stabilendo, altresì, che con regolamento adottato dal Consiglio nazionale di ciascun ordine vengano disciplinate le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, i requisiti dei relativi corsi e il valore dei crediti formativi.

La disciplina attualmente in vigore per gli Assistenti Sociali (Regolamento CNOAS del 24.10.2009 e Linee Guida operative del 8.4.2010, prorogate con delibera CNOAS n. 195 del 15.12.2012), che risulta, peraltro, in via di modifica (vedasi delibera CNOAS n. 133 del 13.09.2013), stabilisce la necessità di raggiungere, nell'arco di un triennio, 90 crediti formativi, ognuno dei quali corrisponde ad un'ora di attività formativa.

Al fine di favorire l'attività di formazione di tale personale, la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno ha sottoscritto l'unita convenzione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) nella quale la medesima Scuola si impegna a svolgere direttamente parte della formazione e a riconoscere "quali attività formative inerenti al servizio - le attività di formazione somministrate al medesimo fine dagli organi dell'Ordine o da altri organizzatori qualificati ed accreditati, senza oneri aggiuntivi per la Scuola o per il bilancio dello Stato".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Con tale accordo l'attività formativa somministrata dall'Ordine, o da altri soggetti da questo accreditati, è stata ritenuta utile per la formazione che deve essere fornita dall'Amministrazione, citando, al riguardo, l'art. 25, comma 5 del CCNL 14 settembre 2007.

Tenuto conto della particolare complessità della problematica in parola e delle significative conseguenze, di natura sia contrattuale che organizzativa, connesse all'orientamento che si riterrà di adottare - che coinvolgerà n.288 dipendenti di tale profilo professionale - si chiede di conoscere l'avviso di codesti Uffici in merito al titolo giustificativo delle assenze dovute alla partecipazione alle attività formative organizzate, ai sensi della convenzione in parola, dal CNOAS o da altro soggetto da questo accreditato.

In particolare si chiede di conoscere se la frequenza di tali corsi possa essere considerata attività di servizio, come avviene nel caso di attività formative della Scuola di questa Amministrazione, a tal fine soccorrendo un'interpretazione, in combinato disposto, del comma 5 e del comma 7 dell'art. 25 del CCNL 14 settembre 2007 o se, piuttosto, le relative assenze possano essere giustificate ricorrendo ad altri istituti normativi o contrattuali.

Peraltro, attesa la necessità di fornire indicazioni uniformi agli uffici periferici, nelle more dell'esito del presente parere e della rinnovazione della convenzione in parola, è intendimento di questa Amministrazione giustificare, in via provvisoria, le assenze in parola a titolo di permesso retribuito, ai sensi dell'art. 18, comma 9, del CCNL 16 maggio 1995, salvo poi rettificare gli istituti da applicare all'esito del parere richiesto.

Nel rappresentare la particolare rilevanza della problematica, avente significativi riflessi sul rapporto di lavoro, anche di carattere economico, si prega di voler fornire, con cortese urgenza, l'autorevole orientamento di codesti uffici in merito agli istituti contrattuali applicabili alla fattispecie rappresentata.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Sgaraglia